



# COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

Provincia di Vicenza

## Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

**Oggetto:** *CONFERMA DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ANNO 2018.*

L'anno 2017, addì ventidue del mese di novembre alle ore 19.30 nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

- |    |                     |                     |
|----|---------------------|---------------------|
| 1. | LAGO VALERIO        | Sindaco             |
| 2. | PELLANDA LUIGI      | Vice Sindaco        |
| 3. | POLO GIANPIETRO     | Assessore Effettivo |
| 4. | SAVIO MARTINA       | Assessore Effettivo |
| 5. | SCAPIN MARISCA      | Assessore Effettivo |
| 6. | VISENTIN GIAMPIETRO | Assessore Effettivo |

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
6	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Reggente dott. SORACE FRANCESCO  
 Il Sig. LAGO VALERIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.



## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n° 507 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'applicazione della Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche;

Ricordato che questo Comune non si è avvalso della facoltà di sostituire la tassa in argomento con il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, come previsto dall'articolo 63 del D.Lgs 15.12.1997 n° 446;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (Legge di stabilità 2016), che all'art. 1, comma 25 dispone l'abrogazione dell'Imposta Municipale secondaria (IMUS), quale prevista dall'art. 11 D.Lgs. 14 marzo 2011 n° 23 e che doveva sostituire la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari;

Considerato, dunque, che continuano ad applicarsi tali tributi come disciplinati dal citato D.Lgs. 15.11.1993 n° 507 e s.m.i.;

Richiamato l'articolo 1, comma 42 della Legge di bilancio 2017 (Legge 11.12.2016 n° 232) che estendeva al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, come già previsto per l'anno 2016;

Vista la propria deliberazione nr. 16 del 02.02.2017, con cui si confermavano per l'anno 2017 le tariffe della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche in vigore nell'anno precedente;

Verificato il rispetto dei limiti massimi fissati dal D.Lgs. n° 507 del 1993, ricordando che, agli effetti dell'applicazione della Tassa il Comune di Tezze sul Brenta risulta di classe IV avendo abitanti da oltre 10.000 a 30.000;

Ricordato che non viene applicata la Tassa sui passi carrabili;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n° 296 (legge finanziaria 2007), in cui è disposto che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Rilevato che il disegno di legge di Bilancio 2018 (d.d.l. 2960), che sta proseguendo il suo iter parlamentare attualmente in Senato, stabilisce la proroga anche per l'anno 2018 del blocco dell'aumento delle aliquote e delle addizionali regionali e comunali;

Considerato, dunque, che l'orientamento parlamentare è di mantenere le attuali tariffe in vigore per i tributi comunali, come si ripete da alcuni anni, al fine di favorire la ripresa economica non gravando troppo su cittadini e imprese;

Ricordato che il blocco della leva fiscale non si applica agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto, e che, quindi, è ribadita la possibilità dell'ente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza (entro il 31 luglio) al fine del ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n° 296;

Ricordato, poi, che, ai sensi dell'art. 1 - comma 168 - della Legge n° 296/2006, è stato fissato in € 5,00 l'importo minimo della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti e neppure vengono effettuati i rimborsi;

Visto e richiamato l'art. 13 - comma 15 - della Legge 22.12.2011, n° 214 *"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"* che dispone "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.";

Visto che dal 2012 la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote concernenti i tributi locali deve essere effettuata esclusivamente mediante inserimento telematico degli atti nel portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), come ribadito e precisato dallo stesso M.E.F. con nota prot. n. 4033 del 28.02.2014;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 16.03.2017, esecutiva, di approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019 ed allegati;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 16.03.2017, esecutiva, di approvazione ed affidamento del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) definitivo per gli esercizi finanziari 2017-2019;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n° 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi"*, ed, in particolare, come modificato dal D.Lgs. 126/2014 sulle disposizioni in merito all'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata;

Visto il T.U.E.L. Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267;

Visto il Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 29.06.1994, esecutiva;

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Contabile, di cui all'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, attestante che l'atto è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Espresso il parere favorevole di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario, di cui all'art. 49 - 1° comma - del medesimo D.Lgs n° 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese,

### DELIBERA

1) di confermare per l'anno 2018 le seguenti tariffe relative alla "Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.)", per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

#### OCCUPAZIONI PERMANENTI:

A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico:

per ogni metro quadrato e per anno:

categoria prima	€ 24,43
categoria seconda	€ 17,11
categoria terza	€ 9,77

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo:

per ogni metro quadrato e per anno (riduzione di 1/3):

categoria prima	€ 16,29
categoria seconda	€ 11,40
categoria terza	€ 6,51

C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico:

per metro quadrato e per anno (riduzione del 70%):

categoria prima	€ 7,33
categoria seconda	€ 5,13
categoria terza	€ 2,93

D) Occupazioni con passi carrabili:

per metro quadrato e per anno (riduzione del 50%):

*non applicato*

E) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti:

per metro quadrato e per anno:

*non applicato*

- F) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito di rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, per una superficie, ad ogni modo, non superiore a 10 mq:

per metro quadrato e per anno (riduzione del 90%): *non applicato*

- G) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune e che risultino non utilizzabili, o comunque, di fatto, non utilizzati.

per metro quadrato e per anno (riduzione del 90%): *non applicato*

- H) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A).

- I) Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da parte di aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa è determinata forfettariamente, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 15.12.1997 n° 446, quale modificato dalla Legge 23.12.1999 n° 488, come segue:

la tassa è commisurata al numero complessivo delle utenze allacciate al pubblico servizio relativo, moltiplicato per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni, da rivalutarsi annualmente (a partire dall'anno 2000) in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre di ciascun anno:

fino a 20.000 abitanti	Tariffa anno 2000 € 0,775 (ex lire 1.500)
------------------------	---

In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa non può essere inferiore a € 516,46 (ex lire 1.000.000). La medesima misura della tassa annua è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

Gli importi stabiliti per utenza sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. La tassa è versata in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno.

- L) Per le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica, come stabilito dall'articolo 3, comma 62, della Legge 28.12.1995 n° 549, che ha modificato l'articolo 47 del D.Lgs n° 507/1993.

- M) Per le occupazioni di superfici superiori a mille metri quadrati, l'eccedenza ai 1.000 mq è calcolata in ragione del 10%.

- N) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi:

per ogni apparecchio e per anno:

centro abitato	€ 11,36
zona limitrofa	€ 8,53
sobborghi e zone periferiche	€ 5,68

O) Distributori di carburante:

occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

per ogni distributore e per anno:

centro abitato	€ 43,18
zona limitrofa	€ 28,40
sobborghi e zone periferiche	€ 17,04
frazioni	€ 5,68

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore, la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa (nella misura sopra stabilita) viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

## OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico:

tariffa giornaliera per metro quadrato:

categoria prima	€ 1,13
categoria seconda	€ 0,79
categoria terza	€ 0,56

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1<sup>a</sup> FASCIA

a- Fino a 12 ore (riduzione 30%) e fino a 14 giorni:

categoria prima	€ 0,79
-----------------	--------

categoria seconda	€ 0,56
categoria terza	€ 0,39

b- Fino a 12 ore (riduzione 30%) e oltre 14 giorni (riduzione 50%):

categoria prima	€ 0,40
categoria seconda	€ 0,28
categoria terza	€ 0,20

## 2<sup>a</sup> FASCIA

a- Oltre le 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni:

categoria prima	€ 1,13
categoria seconda	€ 0,79
categoria terza	€ 0,56

b- Oltre le 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e oltre 14 giorni (riduzione 50%):

categoria prima	€ 0,57
categoria seconda	€ 0,40
categoria terza	€ 0,28

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo:

tariffa giornaliera per metro quadrato (riduzione di 1/3):

categoria prima	€ 0,76
categoria seconda	€ 0,53
categoria terza	€ 0,23

- C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta del 70%.
- D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%.
- E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti di spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%.
- F) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti di spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.
- G) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti di spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%.

- H) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80%.
- I) Per le occupazioni con autovetture di uso privato, realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A) ridotta del 30%.
- L) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50%.
- M) Per le occupazioni di superfici superiori ai mille metri quadrati, l'eccedenza ai 1.000 mq viene calcolata in ragione del 10%.
- N) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'articolo 46 del D.Lgs n° 507/1993, aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e condutture sotterranee, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
- O) Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale, di cui all'art. 47 del D.Lgs n° 507/1993, la tassa è determinata in misura forfettaria come segue:

Per le occupazioni di durata non superiore a 30 giorni:

- a- Fino ad un chilometro lineare:

categoria prima	€ 5,68
categoria seconda	€ 3,98
categoria terza	€ 2,28

- b- Oltre un chilometro lineare (la tassa di cui alla lett. a- è aumentata del 50%):

categoria prima	€ 8,53
categoria seconda	€ 5,96
categoria terza	€ 3,41

Per le occupazioni di cui alle lettere a- e b- di durata superiore ai 30 giorni, la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- |  |        |
|--|--------|
| 1) fino a 90 giorni                      | + 30%  |
| 2) oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni | + 50%  |
| 3) di durata superiore a 180 giorni      | + 100% |

- P) La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, oppure che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.
- Q) Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.



- 2) di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 3 - comma 67 - della Legge 28.12.1995 n° 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", sono esonerati dall'obbligo del pagamento della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- 3) di confermare in € 5,00 (cinque) l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti della TOSAP non sono dovuti e non sono effettuati i relativi rimborsi;
- 4) di dare atto che sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;
- 5) di prendere e dare atto che, ai sensi di legge, il presente provvedimento verrà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante inserimento telematico degli atti nel portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- 6) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico istituzionale dell'Ente.

\*\*\*\*\*

Con separata votazione a voti unanimi e palesi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267, in quanto propedeutica all'approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020.

\*\*\*\*\*

<b>Parere regolarità tecnica - art. 49 - 1° comma - D.Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000</b>	
<u>Area Proponente:</u> <b>CONTABILE</b>	
Il Responsabile di Area esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e attesta che la deliberazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.	
Data: 20/11/2017	F.to: dott. Luison Orietta
<b>Parere regolarità contabile - art. 49 - 1° comma - D.Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000</b>	
<u>Area Proponente:</u> <b>CONTABILE</b>	
Il Ragioniere Capo esprime parere favorevole per la regolarità contabile.	
Data: 20/11/2017	F.to: dott. Luison Orietta

**Lasciata  
appositamente  
in bianco**

## Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Fto LAGO VALERIO



IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  
Fto dott. SORACE FRANCESCO

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ai sensi del D.Lvo 18.08.2000, n° 267

### ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'**Albo Pretorio Comunale** per 15 gg. consecutivi

dal ..... e sino al ..... (art. 124 - 1° comma);

E' stata trasmessa contestualmente alla sua pubblicazione, in data ....., ai **Capigruppo Consiliari** (art. 125);

### CERTIFICA

Che la presente deliberazione e' divenuta **esecutiva** in data .....

per decorrenza dei termini (art. 134 - 3° comma);

Lì .....



IL RESPONSABILE DELEGATO  
Fto Pilotti Valerio

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Lì, .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Pilotti Valerio